II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 1988

recante quarta modifica della decisione 87/361/CEE della Commissione che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/631/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 80/1095/CEE del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale [1], modificata da ultimo dalla direttiva 87/487/CEE [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 88/567/CEE della Commissione, del 3 novembre 1988, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Francia [3],

considerando che l'evoluzione favorevole della situazione sanitaria, per quanto riguarda tale malattia, ha indotto la Commissione ad adottare, in data 26 giugno 1987, la decisione 87/361/CEE [4], modificata da ultimo dalla decisione 88/517/CEE [5], che riconosce ufficialmente indenni dalla peste suina alcune parti del territorio della Repubblica francese;

considerando che anche altre parti del territorio della Repubblica francese rispondono attualmente ai requisiti fissati all'articolo 7 della decisione 80/1095/CEE e possono pertanto essere riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina;

considerando che, per ragioni di chiarezza, conviene presentare un nuovo allegato comprendente l'insieme delle regioni francesi riconosciute come ufficialmente indenni dalla peste suina classica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 87/361/CEE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

[1] GU n. L 325 dell'1. 12. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 280 del 3. 10. 1987, pag. 24.
[3] GU n. L 310 del 16. 11. 1988, pag. 35.
[4] GU n. L 194 del 15. 7. 1987, pag. 31.
[5] GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 32.

ALLEGATO

Regioni della Repubblica francese riconosciute ufficialmente indenni dalla peste suina

Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Ville de Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise.